

Decreto Dirigenziale n. 55 del 26/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: CONCERIA RUSSO DONATO SRL. ATTIVITA':LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: VIA CONSOLAZIONE N. 27 DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 54 del 20/03/2007, è stato volturato l'originario D.D. n. 525 del 17/04/2001 ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 12 dalla ditta "Conceria Russo Donato di A. Russo s.n.c." in favore della ditta "Conceria Russo Donato s.r.l." per l'attività di lavorazione delle pelli con sede in via Consolazione n. 27 del Comune di Solofra (AV);
- CHE con atto acquisito al prot. n. 361685 del 28/05/2008 la ditta "Conceria Russo Donato s.r.l." ha presentato domanda di continuazione alle emissioni e modifica sostanziale del ciclo produttivo ai sensi dell'art.269 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, derivanti dall'attività di lavorazione delle pelli consistente nell'aggiunta di un nuovo punto di emissione denominato E5, asservito alla fase di rifinitura e spruzzo;
- CHE ad essa è allegata:
 - il progetto e la relazione a firma del dr. Giuseppe Del Regno iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al n. 36369 con descrizione del nuovo ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
 - a. l'impianto:
 - I. è esistente secondo la definizione dell'art. 268 lett. "l" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s. m. ed i.;
 - II. risulta in esercizio in forza del D.D. n. 525 del 17/04/2001 e tuttavia si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo D.Lgs. e precisamente:
 - messa in esercizio limitatamente a quanto non in precedenza autorizzato (punto di emissione denominato E5);
 - messa a regime di tutti gli impianti ad esclusione del punto di emissione denominato E2, relativo all'impianto di abbattimento polveri, per la fase di palissonatura, che è stato dichiarato al momento inattivo:
 - b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - c. CHE con nota prot. n. 391424 dell8/05/2008 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 05/06/2008;
 - d. CHE in tale data la seduta è andata deserta e riconvocata per il giorno 17/07/2008;
 - e. CHE in tale seduta la Conferenza, riesaminato il progetto anche alla luce delle ulteriori integrazioni richieste, presentate dalla ditta con nota acquisita agli atti prot. n. 868332 del 20/10/2008, esprime unanime parere favorevole all'intervento così come proposto ed integrato, subordinando l'emissione del provvedimento autorizzatorio all'acquisizione di una più puntuale relazione tecnica in merito alle quantità e qualità delle emissioni in atmosfera;
 - f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

- g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- h. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota n. 888010 del 27/10/2008;
- i. CHE solo in data 23/03/2010 si è acquisita, con prot. n. 259387, la copia del bonifico di € 1.472,66 (millequattrocentosettantadue/66), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/04, e che alla luce della nota succitata risulta invariato il numero dei camini e comunque fatto salvo l'eventuale conguaglio;
- j. CHE con nota prot. n. 100125 del 9/2/2012 si è acquisita agli atti la relazione tecnica a firma del dr. Giuseppe De Regno in merito al quadro riassuntivo delle emissioni, comunicando altresì che lo stabilimento aveva avuto un fermo aziendale per mancate commesse;

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di lavorazione delle pelli esercitata in via Consolazione n. 27 del Comune di Solofra (AV).

VISTI:

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. il D.D. n. 525 del 17 aprile 2001;
- la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 9. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..;
- 10. il D.D. n. 54 del 20 marzo 2007;
- 11. la nota prot. n. 497828 dell/8/6/2008;
- 12. la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
- 13. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di revocare i DD.DD. nn. 525 del 17 aprile 2001 e . 54 del 20 marzo 2007;
- 3) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt., l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta "Conceria Russo Donato s.r.l." per le emissioni derivanti dall'attività di "lavorazione delle pelli" esercitata nell'impianto sito in via Consolazione n. 27 del Comune di Solofra (AV);
- 4) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle sequenti prescrizioni:
- a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;

- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta provveda alla messa in esercizio degli impianti limitatamente a quanto non in precedenza autorizzato (punto di emissione denominato E5);
- f) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del camino denominato E5 ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni
- g) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti, ad esclusione del punto di emissioni denominato E2 che è stato dichiarato momentaneamente inattivo, non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
- h) effettuare, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
 - I.dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III.rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- I) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- m) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

6) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi, di cui al punto 4-e, dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

7) di puntualizzare inoltre che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria,

se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
- 8) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta "Conceria Russo Donato s.r.l." con sede in via Consolazione n. 27 del Comune di in via Consolazione n. 27 del Comune di Solofra (Av):
- 13) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 14) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Écologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Antonello Barretta)